

# COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

\*\*\*\*\*

SETTORE SERVIZI SOCIALI

## COPIA DI DETERMINAZIONE N. 176 DEL 30-12-24 REGISTRO GENERALE N. 626

<b>Oggetto:</b> DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTINA PAGNETTI e TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA
--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI E AL CITTADINO

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del Settore Amministrativo Contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174;

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 18 del 31/05/2024, con il quale ha attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Servizi Sociali e Servizi al Cittadino;

#### PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 28/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione periodo 2024-2026;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 14/03/2024 è stato approvato il P.I.A.O. 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/07/2024, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/07/2024 sono state approvate le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026, relativo alla quantificazione e destinazione delle risorse assegnate ai responsabili di Settore;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 21/09/024 è stata apportata una variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2024, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19/11/2024 è stata apportata ai sensi dell’art. 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, una variazione d'urgenza al piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2024, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29/11/2024 sono state approvate le variazioni al piano esecutivo di gestione per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 03/12/2024 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2025-2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 03/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi anno 2025;

**VISTO** l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**PREMESSO** che il Comune di San Costanzo è proprietario dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport Martina Pagnetti” sito nel territorio comunale in Via Della Santa Selvino con annessi spogliatoi e tribuna come da allegata planimetria in ALLEGATO 1);

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 94/343`del 29/08/2023 con la quale era stato prorogato l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport Martina Pagnetti” ai sensi dell’art. 16, comma 4) del D.L. 29 Dicembre 2022 n. 198 "Milleproroghe" disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" - conversione in Legge 24 Febbraio 2023, n. 14 - **CIG: A009B6B218- al 31/12/2024;**

**EVIDENZIATA** la necessità di procedere ad una nuova procedura per l’individuazione del gestore dell’Impianto “Palazzetto dello Sport Martina Pagnetti”, stante l’impossibilità per il Comune di assumere in forma diretta la gestione dell’impianto per irreperibilità nell’organico di figure necessarie alla gestione per vincoli assunzionali e per irreperibilità nell’ambito dell’organico di professionalità tecniche necessarie alla gestione;

**PRECISATO**, inoltre, che con l'affidamento a terzi della gestione dell'impianto sportivo in argomento il Comune di San Costanzo eviterebbe i costi di gestione dell'attività sportiva (manutenzione e utenze) i quali rimarrebbero in capo al gestore;

**PRESO ATTO** che con il termine "gestione" di un impianto sportivo si indica, generalmente, l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge;

**RILEVATO** che in linea di massima, comunque, le "funzioni di gestione" riguardano l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera e propria, l'organizzazione e la conduzione dei corsi, degli allenamenti, etc., la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti ivi annessi, la conduzione amministrativa e fiscale, nonché la promozione delle attività sportive in esso praticabili, finanche per l'impianto sportivo in argomento, l'apertura e il funzionamento negli orari scolastici a servizio delle attività didattiche motorie delle scuole collocate sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1557/2023, chiarisce che la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico;

**PRESO ATTO** che l'impianto sopra richiamato, ubicato in Via della Santa Selvino:

- rientra nella previsione dell'art. 826, ultimo comma del codice civile (*beni di proprietà dei Comuni destinati a un pubblico servizio*) e dunque assoggettato al regime dei beni patrimoniali indisponibili e pertanto non può essere sottratto alla sua destinazione, sussistendo un vincolo funzionale all'impiego in favore della collettività;
- la conduzione del medesimo rientra nella concessione strumentale per la gestione di un servizio pubblico e non già nella concessione di beni, trattandosi di impianto comunale rientrante nella nozione di "servizio pubblico locale" ai sensi dell'Art. 112 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio (Cons. Stato, V, 28 Gennaio 2021, n. 858);

**RICHIAMATA** la Delibera ANAC n.1300 del 14 Dicembre 2016 sulla gestione degli impianti sportivi pubblici, con la quale è riconosciuto nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica che l'affidamento possa avvenire attraverso un appalto di servizi con procedura selettiva poiché oggetto dell'affidamento è la gestione di un servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo;

**RILEVATO** che nella gestione dell'impianto in argomento è esclusa ogni forma di redditività attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato" in quanto per l'ubicazione, il corrispondente bacino di utenza, i relativi costi ed oneri di manutenzione, la struttura tariffaria da adottare imposta dall'Amministrazione comunale e la non praticabilità di attività accessorie, non è prevedibile la totale copertura dei costi da parte

del soggetto gestore;

**DATO ATTO** che la gestione dell'impianto sportivo comunale in parola non ha rilevanza economica in quanto il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto per i seguenti motivi:

- per il suo utilizzo si applicano tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, i cui introiti storici evidenziano la non redditività;
- l'impianto è al servizio delle scuole collocate sul territorio comunale, in ragione di unica palestra a disposizione della comunità, pertanto il gestore dovrà garantire per conto del Comune il servizio di apertura e funzionamento dell'impianto negli orari scolastici dal lunedì al sabato per le attività didattiche motorie delle scuole di San Costanzo;
- non sono previsti al suo interno servizi accessori come bar, ristorante, zona Wellness o Fitness;
- è prevalentemente usato per le attività sportive promosse dalle ASD locali;
- a garanzia dell'equilibrio finanziario di gestione si rende necessario il supporto economico del Comune, con conseguente non trasferimento del "rischio operativo" in capo al gestore;

**ATTESO** che per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica si procede mediante appalto di servizi, in quanto l'utilità finale non è resa ad una popolazione indifferenziata, ma direttamente all'ente locale in assenza di rischio operativo, il cui affidamento della gestione ad un soggetto esterno rientra nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) per gli appalti di servizi sociali ed assimilati di cui agli articoli 127-128-129 e all'Allegato XIV alla Direttiva Europea 2014/24/UE;

**RTENUTO** di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, secondo i sotto indicati criteri, che saranno valutati da un'apposita commissione, con attribuzione dei punteggi come definiti nell'ALLEGATO SUB B):

- OFFERTA ECONOMICA - CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE massimo punti 20,
- OFFERTA TECNICA ai FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA massimo punti 80,

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021, il quale dispone che *"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari."*;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2021, il quale dispone che *“Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della normativa euro-unitaria vigente.”*;

**DATO ATTO** che la Legge Regione Marche 02 Aprile 2012, n. 5, recante *“Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”* e il Regolamento Regionale 07 Agosto 2013, n. 4, recante *“Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 02 Aprile 2012, n.5”*, prevedono che la gestione degli impianti sportivi sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate;

**EVIDENZIATO** che ai sensi del regolamento regionale sopra richiamato gli Enti Territoriali, nella stipula delle convenzioni, devono stabilire i criteri d'uso degli impianti sportivi secondo le finalità di cui alla L.R. n. 5/2012, i requisiti e i criteri per l'affidamento, la rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;

**RILEVATO** che nell'affidamento della gestione degli impianti sportivi, ai sensi dell'art. 16) del medesimo regolamento regionale, si dovrà tener conto dell'esperienza nella gestione degli impianti sportivi, della qualificazione degli istruttori e degli allenatori, del livello di attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, dell'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo, nonché del numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;

**PRESO ATTO** che il gestore alle specifiche modalità della gestione, dovrà garantire il funzionamento dell'impianto durante l'orario scolastico al servizio delle scuole e potrà usufruire dell'impianto negli orari e nei giorni fuori dall'orario scolastico per le attività sportive rivolte alle associazioni e ai gruppi di cittadini applicando le tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 03/12/2024 con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2025-2027;

**PRESO ATTO** che nel DUP sopra richiamato al *Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi dell'Amministrazione di San Costanzo - Elenco Degli Acquisti del Programma (Sopra i € 140.000,00)* è previsto l'acquisto della gestione del Palazzetto dello Sport per **5 anni per un valore complessivo di € 394.895,00 al netto di IVA- valore annuo della concessione di € 78.970,00 IVA esclusa**;

**EVIDENZIATO** che il valore della gestione del Servizio è determinato dalla stima degli introiti derivanti:

- dall'applicazione delle tariffe annue stabilite dall'Amministrazione comunale,
- dalle tariffe dei corsi sportivi che potranno essere avviati,

- dalle pubblicità e dagli sponsor delle attività sportive esercitate,
- dall'indennizzo del Comune a garanzia dell'equilibrio sulle spese di gestione,

sulla base dei rendiconti di gestione presentati dal soggetto gestore negli anni sportivi 2022/ 2023 e 2023/2024;

**PRECISATO** che nell'ambito del valore della gestione il costo della manodopera è determinato dal costo delle manutenzioni ordinarie, della pulizia, della custodia dell'impianto e della gestione dei corsi **per un valore annuo di € 50.980,00 per il totale relativo a CINQUE ANNI di € 254.900,00 con applicazione del contratto Sportivo di collaborazione coordinata e continuativa (abbreviato in co.co.co. SPORTIVO);**

**DATO ATTO** che l'importo dell'indennizzo comunale annuo posto a base di gara a garanzia dell'equilibrio di gestione è pari ad **Euro 31.000,00 oltre l'IVA ed il canone annuo dovuto per l'utilizzo dell'impianto è pari ad Euro 3.000,00** oltre l'IVA e che tali valori sono stati determinati tenendo conto dell'andamento del servizio nel triennio precedente, con particolare riferimento alla domanda dell'utenza, ai costi per l'erogazione dello stesso ed alle potenzialità di sviluppo del servizio in relazione alle condizioni dell'impianto;

**VISTO** l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, denominato **Quadro economico**, da cui si desume l'equilibrio economico-finanziario e la conseguente fattibilità della gestione definito alla luce dei rendiconti depositati agli atti negli ultimi anni da parte del gestore dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport Martina Pagnetti;

**TENUTO CONTO** che l'indennizzo comunale sarà erogato in due acconti e un saldo e che quest'ultimo potrà essere liquidato a seguito di presentazione del rendiconto annuale di gestione anche per un valore ridotto nel caso in cui le entrate siano maggiori alle spese stimate fatta salva la garanzia dell'equilibrio economico finanziario di gestione;

**RILEVATO** che l'affidamento è riferito ad un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data 01/09/2025 fermo restando l'avvenuta aggiudicazione definitiva, con scadenza al 31/08/2030, fatta salva la proroga ai sensi del comma 11) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 o, nel caso della sospensione del servizio, con proroga ai sensi del comma 2) dell'art. 121 del D.Lgs. n.36/2023 disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, in caso di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto indifferibili e urgenti;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire l'operatività dell'impianto sportivo in argomento continuando ad assicurare il suo utilizzo, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e parità di trattamento, si ritiene opportuno avviare una PROCEDURA APERTA ex Art. 71 del D.Lgs n.36/2023 mediante appalto di servizi di cui agli articoli 127-128-129 e all'Allegato XIV alla Direttiva Europea 2014/24/UE;

**RITENUTO** inoltre opportuno, in ossequio alla normativa applicabile (D.Lgs n.38/2021 e art. 16 del Regolamento Regionale delle Marche n. 4/2013) riservare la partecipazione alla presente procedura ai seguenti soggetti: **società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, società e associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:**

- essere affiliate al Coni, ovvero iscritte al Registro Nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- praticare un'attività sportiva compatibile con quella esercitabile nell'impianto sportivo in gestione;
- avere Statuti e/o atti costitutivi che prevedano espressamente l'assenza di finalità di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, l'obbligo di redazione del bilancio e rendiconto economico finanziario, lo svolgimento di attività nel settore dello sport e/o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- assenza delle cause di esclusione come previsto agli art. 94 95 e 96 del D.Lgs n.36/2023 e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

**RITENUTO:**

- di avvalersi del criterio di aggiudicazione sull'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c.2, lettera a), del D.Lgs. n.36/2023 e in base ai criteri di valutazione indicati nel Bando ovvero 80% per l'offerta tecnica e 20% per l'offerta economica al ribasso;
- che la spesa per l'indennizzo di gestione è finanziata con oneri a carico del Comune, con imputazione al capitolo di bilancio n. 6510/0 "Indennizzo per utilizzo palestra comunale", dei rispettivi esercizi finanziari di validità dell'affidamento;
- che la forma del contratto è quella in forma scritta a scrittura privata con obbligo di registrazione solo in caso d'uso;

**RILEVATO** a seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 26

del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. non sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da "interferenza" (gli oneri della sicurezza da "interferenza" sono pari a zero) tuttavia si ritiene opportuno predisporre un documento sull'informativa dei rischi di cui all'art. 26 del D.Lgs n.81/2008;

**VISTI** i seguenti documenti predisposti dall'Ufficio per avviare una gara ad evidenza pubblica allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali:

- capitolato d'oneri con planimetria dell'impianto sportivo;
- schema di convenzione;
- quadro economico di sostenibilità;
- documento informativa rischi;

**ACCERTATO** per il servizio in argomento:

- che non sono attive convenzioni CONSIP;
  - che non rientra tra i servizi di cui all'art. 1, D.P.C.M. 24 Dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. n.66/2014, convertito con modifiche nella L. 23 Giugno 2014, n. 89) e pertanto questo Comune può procedere all'affidamento dello stesso senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;
  - che è identificato con il **codice CPV 92610000-0** – Servizi di gestione impianti sportivi – e pertanto rientra tra quelli dell'allegato XIV alla Direttiva Europea 2014/24/UE alla Parte VII
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI del D.Lgs n.36/2023;

**PRESO ATTO** che per il valore della gestione questa Stazione Appaltante dovrà avvalersi per l'individuazione dell'affidatario del servizio di centrali di committenza qualificate;

**RILEVATO** che ad oggi per il valore della gara in argomento, questo Comune può avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino, quale centrale di committenza, fermo restando che la procedura si configuri come gara di appalto di servizi e non concessione;

**TENUTO CONTO** che il Comune di San Costanzo con atto n. 22 del 30/06/2015 del Consiglio Comunale ha aderito alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino e con successivo atto consiliare n. 45 del 20/12/2016 ha approvato la nuova convenzione, ottemperando alle disposizioni di cui al D.L n. 66/2014 e Legge 07 Aprile 2014, n. 56;

**CONSIDERATO** che le competenze economiche spettanti alla SUA provinciale per l'espletamento delle procedure di gara contemplano:

1. la somma corrispondente ad un quarto dell'incentivo Tecnico previsto all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023, come stabilito all'art. 8 della vigente convenzione;
2. il rimborso per il pagamento del contributo di gara all'ANAC, calcolato sulla base del valore dell'appalto;

**RILEVATO** che in forza all'Art. 3 della vigente convenzione - Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino – comma 2, lettera l) la SUA può provvedere direttamente all'assunzione del Codice Identificativo Gara (CIG), attraverso il sistema di monitoraggio dell'ANAC provvedendo dopo l'aggiudicazione, alla migrazione di tale codice verso il RUP – Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTA** la tabella sui contributi dovuti all'ANAC per le gare pubblicate dal 01° Gennaio 2024;

**RILEVATO** che le quote spettanti alle Stazioni Appaltanti dovuti all'ANAC per gli importi posti a base di gara uguale o maggiore ad € 150.000 ed inferiori a € 500,00 è pari ad € 250,00=;

**ATTESO** che per la tipologia del servizio in argomento, ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 e del richiamato art 32), comma 2) lettere m) e n) dell' Allegato II.14, è

necessario prevedere un direttore dell'esecuzione del contratto che controlli i livelli di qualità delle prestazioni e che tale figura debba essere diversa dal RUP;

**RILEVATO** che all'interno del Settore Servizi Sociali e Servizi al Cittadino non sono individuabili professionalità tecniche necessarie alla funzione di direttore dell'esecuzione del contratto;

**SENTITO** il Responsabile del Settore Area Tecnica, stante le caratteristiche delle attività della gestione dell'impianto riguardante anche le manutenzioni ordinarie dello stesso, per l'individuazione di un dipendente assegnato all'area Tecnica, per la funzione di il Direttore Esecuzione del Contratto;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs 36/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2024 – Capo I art 6) e Capo III artt. 11) e 12);

**RITENUTO** di avviare la procedura con la presente determinazione riservandosi l'adozione di ulteriori atti determinanti l'assunzione della spesa riferita al rimborso alla SUA Provincia di Pesaro e Urbino per gli interventi di cui all'art. 3) della vigente convenzione, sulle spese relative alla pubblicizzazione della gara e ogni altro provvedimento necessario alla pubblicazione della Gara;

#### **DETERMINA**

1. **DI RICHIAMARE** integralmente la premessa quale parte integrante del dispositivo;
2. **DI AVVIARE** la procedura aperta di selezione del soggetto al quale affidare la GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE Palazzetto dello Sport "Martina Pagnetti" sito in San Costanzo, Via Della Santa Selvino, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio per la durata di cinque anni;
3. **DI DARE ATTO** che la procedura di gara è realizzata nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei Contratti approvato con D.Lgs n. 36/2023 con gara di valore sotto soglia comunitaria – da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71) del medesimo Decreto con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, secondo i sotto indicati criteri, che saranno valutati da un'apposita commissione, con attribuzione dei punteggi come definiti nell'ALLEGATO SUB A):
  - a) OFFERTA ECONOMICA - CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE massimo 20 punti;
  - b) OFFERTA TECNICA ai FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA massimo punti 80;
4. **DI STABILIRE** che il valore annuo della gestione è di Euro **78.970,00 al netto dell'IVA** di legge **quello complessivo è di Euro 394.895,00 al netto dell'IVA di legge di cui il**

**costo della manodopera è determinato in € 50.980,00 ANNUI ovvero per cinque anni in € 254.900,00 con** applicazione del contratto sportivo di collaborazione coordinata e continuativa (abbreviato in co.co.co. sportivo);

- 5. DI STABILIRE** che saranno ammessi a partecipare alla gara le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali, le associazioni di discipline sportive associate **in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti;**
- A. di ordine generale:**
- Essere affiliate al Coni, ovvero iscritte al Registro Nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
  - Avere Statuti e/o atti costitutivi che prevedano espressamente l'assenza di finalità di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, l'obbligo di redazione del bilancio e rendiconto economico finanziario, lo svolgimento di attività nel settore dello sport e/o il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  - praticare un'attività sportiva compatibile con quella esercitabile nell'impianto sportivo da gestire;
- B. di capacità tecnico professionali:**
- aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento a favore di soggetti pubblici in forma continuativa;
  - presenza di personale tecnico e dirigenziale per attività sportive compatibili all'impianto sportivo, all'interno dell'organizzazione;
- C. di ordine economico:**
- in possesso di referenza di un istituto bancario o intermediario, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 01° Settembre 1993 n. 385, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente;
- 6. DI APPROVARE** i seguenti documenti per avviare la gara ad evidenza pubblica che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Capitolato d'Oneri ALLEGATO SUB 1) con planimetria dell'Impianto Sportivo ALLEGATO 1)
  - Schema di convenzione quale ALLEGATO SUB 2);
  - Quadro economico di fattibilità di gestione quale ALLEGATO SUB 3);
  - Documento Informativa sui Rischi quale ALLEGATO SUB 4),
- 7. DI STABILIRE** che i concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo dell'impianto prima di presentare l'offerta, concordandolo con gli uffici comunali del Settore Servizi Sociali e al Cittadino;
- 8. DI DARE ATTO** che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara sarà assunto dalla Stazione Appaltante della Provincia

di Pesaro e Urbino in sede di avvio della Gara e sarà trasferito al RUP a conclusione dell'aggiudicazione del servizio;

**9. DI INCARICARE la S.U.A.** – Stazione Unica Appaltante – istituita dalla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 13/08/2010 n. 136, di procedere all'espletamento della gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di cui all'oggetto, in virtù della vigente convenzione, **con avviso pubblico di 30 giorni**, fatte salve le operazioni di conclusione dell'aggiudicazione;

**10. DI ASSUMERE** l'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2024</b>				
<b>Cap./Art.</b>	381/10	<b>Descrizione</b>	CONTRIBUTI ANAC PER GARE D'APPALTO		
<b>Miss./Progr.</b>	01.11	<b>PdC finanz.</b>	1.04.01.01.999	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>CIG</b>					
<b>Creditore</b>	SUA Provincia di Pesaro e Urbino per contributo ANAC relativo alla Gara per l'individuazione del soggetto al quale affidare La GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE Palazzetto dello Sport "Martina Pagnetti" indetta con la presente determinazione a contrarre				
		<b>Importo</b>	<b>Euro 250,00</b>		

che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

**11. DI RINVIARE** a successivi atti per:

- a) l'assunzione della spesa da liquidare alla SUA di Pesaro Urbino per il pagamento degli incentivi tecnici come previsto dalla vigente convenzione;
- b) l'assunzione della spesa di pubblicizzazione della gara;
- c) ogni altro provvedimento necessario ad integrare il presente atto finalizzato all'avvio della procedura di Gara;

**12. DI RICONOSCERE** che gli impegni di spesa relativi all'indennizzo comunale di gestione per l'esercizio finanziario 2025 e successivi saranno assunti in corrispondenza agli anni di affidamento in risultanza alla Gara e a seguito della presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva;

**13. DI DARE ATTO** che:

- a) il Responsabile del Procedimento – Responsabile Unico di Progetto - RUP è la sottoscritta Fiammetta Brunetti;
- b) il Direttore Esecuzione del Contratto – DEC è la dipendente assegnata all'AREA Tecnica Geom Maria Giorgini ;
- c) di demandare alla SUA, in forza a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera l) della vigente convenzione, l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), con migrazione di tale codice verso il RUP – di cui alla successiva lettera e) a seguito dell'aggiudicazione;
- d) ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio
- e) ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- f) la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento e del Progetto Unico nonché della Posizione Organizzativa competente, autorizzata ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**14. DI TRASMETTERE** riconosciuta l'esecutività, la presente determinazione, con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino per gli adempimenti relativi alla procedura di gara;

**15. DI PUBBLICARE** i sensi del D.Lgs n.33/2013 il presente atto con gli allegati sul sito del Comune solo a seguito della pubblicazione del Bando di Gara da parte della SUA della Provincia;

**16. DI DARE ATTO** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e del vigente codice dei contratti D.Lgs n.36/2023.

RESP. SETT. SOCIALE- CITTADINO  
f.to Brunetti Dott.ssa Fiammetta

---

**CONTROLLO CONTABILE**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1°, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267

Dalla Residenza Municipale, li 30-12-2024

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
f.to CARADONNA Dott.ssa LINA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Municipale, li

RESP. SETT. SOCIALE- CITTADINO  
f.to Brunetti Dott.ssa Fiammetta

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li

RESP. SETT. SOCIALE- CITTADINO  
Brunetti Dott.ssa Fiammetta